

R.G. [REDACTED] Fall.



Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile — Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei sig.ri Magistrati

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa	Paola Cazzola	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di esdebitazione proposta da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] ed
[REDACTED] — AVV. [REDACTED]

ricorrente

nel quale sono comparsi

INAIL (C.F. 01165400589) — AVV. [REDACTED]

creditore opponente

INPS (C.F. 80078750587) — AVV. [REDACTED]

creditore opponente

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) — IN PROPRIO

creditore opponente

Visto il ricorso che precede e i documenti allegati;
sentita la relazione del giudice incaricato;
rilevato che il ricorrente, dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale n. 113/2008 del 05-10/12/2008 (fallimento chiuso con decreto del 17-30/01/2019), ha chiesto di essere esdebitato con ricorso depositato il 28/06/2023;

visto il parere favorevole del Curatore, reso in data 15/09/2023, da cui emerge la sostanziale meritevolezza del ricorrente, al quale il beneficio può essere concesso *“tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo”* (art. 143 l.f.);

preso atto del parere favorevole del Comitato dei Creditori;

vista l'opposizione presentata dal creditore Inail, che rappresenta di non aver ricevuto soddisfazione neppure parziale;

vista l'opposizione del creditore Inps, che eccepisce l'inammissibilità della domanda per tardività ex art. 143 l.f., essendo decorso oltre un anno dalla chiusura della procedura, e rappresenta anch'essa di non aver ricevuto soddisfazione neppure parziale;

vista l'opposizione del creditore Mario Barilà, espressa all'udienza del 27/09/2023, che eccepisce anch'egli la tardività della domanda nonché, nel merito, l'irrisorietà della percentuale di soddisfo dei creditori, pari all'incirca all'8% dei crediti ammessi al passivo;

ritenuto, quanto all'eccezione di inammissibilità, che, benché essa si ponga nel solco della giurisprudenza di legittimità precedentemente formatasi, secondo cui la domanda di esdebitazione deve essere promossa entro un anno dalla definitività del decreto di chiusura, non rilevando a tal fine l'avvenuta comunicazione o meno al debitore del relativo decreto (cfr. Cass. 13457/2017), e nonostante la formulazione letterale della norma transitoria di cui all'art. 390 comma 2 CCII (in base al quale *“Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”*) sembri deporre nel senso della perdurante applicabilità della legge fallimentare, debba tuttavia considerarsi come da un lato la Raccomandazione della Commissione 2014/135/UE del 12/03/2014, che costituisce un criterio interpretativo della norma, abbia chiaramente indicato l'esigenza di un riconoscimento immediato del nuovo diritto all'esdebitazione, così come in essa strutturato (cfr. considerando 20 *“È opportuno pertanto adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo”*), dall'altro, dovendosi riconoscere all'esdebitazione, per come oggi disciplinata dal Codice della Crisi, la natura di vero e proprio diritto soggettivo, riconoscibile dal Tribunale, al momento della chiusura della procedura, anche a prescindere dalla presentazione di un'apposita istanza (che avrebbe eventualmente natura meramente sollecitatoria del relativo potere officioso), essa non sembra rientrare fra le *“procedure”* di cui parla l'art. 390 comma 2 CCII, non necessitando l'apertura di un apposito procedimento in caso di riconoscimento

contestuale al decreto di chiusura, così come il relativo provvedimento non può dirsi reso a definizione di “ricorsi” o “domande”, che possono anche mancare allorché il Tribunale provveda d'ufficio;

ritenuto, peraltro, che l'interpretazione accolta in questa sede appaia, oltre che l'unica conforme alla normativa comunitaria, anche costituzionalmente necessaria al fine di evitare la creazione di disparità di trattamento non giustificabili sul piano oggettivo, in quanto, in caso contrario, il debitore fallito continuerebbe a soggiacere ad un trattamento deteriore rispetto a quello sottoposto a liquidazione giudiziale, con conseguenti criticità sotto il profilo degli artt. 3 e 41 Cost., tanto dipendendo esclusivamente dalla data di deposito del ricorso per la dichiarazione, rispettivamente, di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, senza che ciò debba necessariamente coincidere, sotto il profilo cronologico, con l'oggettiva manifestazione dell'insolvenza, e senza alcun riguardo alla data in cui sarebbe stato possibile richiedere l'esdebitazione;

considerato, nel merito, che i creditori possono addurre motivi di opposizione che incidano sulla meritevolezza del ricorrente o sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, fra i quali tuttavia non rientra la mancata soddisfazione, totale o parziale, del loro credito, sicché le opposizioni di Inps e Inail risultano, sotto tale profilo, inammissibili;

ritenuto peraltro che, anche prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, la giurisprudenza di nomofilachia aveva chiarito come, ai fini di cui all'art. 142 comma 2 l.f., fosse sufficiente aver soddisfatto, almeno in parte, anche solo alcuni dei creditori concorsuali, senza distinguere tra creditori privilegiati e chirografari (Cass. S.U. 24214/2011), con conseguente infondatezza altresì dell'opposizione del creditore Barilà;

rilevata, in conclusione, l'insussistenza di alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 142 l.f. e 280 CCII, dovendosi quindi riconoscere l'esdebitazione quale diritto soggettivo del debitore, in quanto tale non più soggetto al termine annuale di decadenza di cui all'art. 143 l.f.;

precisato altresì che la liberazione riguarda i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, con esclusione di quelli previsti dall'art. 142, comma 3, lettere a) e b), l.f. e 278 CCII, e che restano salvi i diritti dei creditori indicati dagli artt. 142 comma 4 l.f. e 278 comma 6 CCII;

visti gli artt. 142 e seg. l.f. e 278 e seg. CCII;

P. Q. M

dichiara inesigibili nei confronti di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED], ivi residente in [REDACTED]

██████████, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, ad eccezione di quelli indicati dagli artt. 142, comma 3, lettere a) e b), l.f. e 278 CCII;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del decreto al Curatore e al Pubblico Ministero:

manda al Curatore per la comunicazione del decreto a mezzo posta elettronica certificata ai creditori, che possono proporre reclamo a norma dell'art. 26 l.t.

Vicenza, 07/12/2023

Il Giudice est.
Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone

Fallimenti e Società.it